

## **ALLEGATO 4**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura di servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio*

***Schema di Convenzione***

***per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili in uso  
a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti***

***prevalentemente ad uso ufficio,***

***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e***

***dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

***Lotto .....***

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_,

domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO**

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il

Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

- d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi Principali di Fornitura, di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 ( un milione) e con un numero minimo di servizi pari a 3 (tre) di cui almeno 1 (uno) di Manutenzione degli Impianti, e gli eventuali Atti Aggiuntivi ai primi deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi Principali di Fornitura saranno indicati l'importo dei servizi richiesti ed il luogo di esecuzione;
- g)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di facility management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario,

suddivisa in n. 12 (dodici) Lotti geografici, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- h)** che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;
- i)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. \_\_\_\_\_ a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- j)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- k)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni in favore di Consip S.p.A., rispettivamente a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle verifiche ispettive, per un importo di Euro .... e a garanzia dell'adempimento degli altri obblighi derivanti dalla stipula della Convenzione, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- l)** che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (di seguito definito, anche "Ordinativo Principale di Fornitura");

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore); l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

**Articolo 2**

**Altre Definizioni**

- 1 Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione dei servizi richiesti indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
  - b) **Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano l'Ordinativo Principale di Fornitura, modificando le diverse condizioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Consegna. Inoltre, con l'Atto Aggiuntivo le Amministrazioni Contraenti potranno definire anche l'importo per l'esecuzione di interventi extra-canone, qualora quest'ultimo non sia già stato indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero, pur essendo stato indicato, sia stato integralmente utilizzato e debba pertanto essere incrementato. Il modello di Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura è contenuto nell'Appendice 5 al Capitolato Tecnico mentre la versione semplificata è contenuta nell'Appendice 6.

- c) **Canone:** corrispettivo economico relativo alle attività regolate a forfait e dentro franchigia. L'importo del canone sarà determinato in funzione dei prezzi al netto dei ribassi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
- f) **Fornitore e/o Assuntore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- g) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro .....;
- h) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: \_\_\_\_\_;
- i) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- j) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- k) **Ordinativo Minimo di Fornitura:** importo minimo dell'Ordinativo Principale di Fornitura che l'Amministrazione Contraente deve necessariamente ordinare affinché possa essere attivata la Convenzione;
- l) **Ordinativo Principale di Fornitura:** corrisponde all'"Ordinativo di Fornitura" disciplinato nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo delle condizioni economiche e tecniche di cui all'Offerta del Fornitore. All'Ordinativo Principale di Fornitura si applicano le medesime prescrizioni relative alle modalità di emissione e alla validità previste nell'art. 3 delle Condizioni Generali per l'Ordinativo di Fornitura", nonché tutte le altre previsioni delle medesime Condizioni Generali in cui si fa riferimento all'Ordinativo di Fornitura. Il modello di Ordinativo Principale di Fornitura è contenuto nell'Appendice 4 al Capitolato Tecnico;
- m) **Ordine di Intervento:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente richiede e/o autorizza uno specifico intervento, la cui esecuzione è

remunerata come attività extra-canone, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. Il modello di Ordine di Intervento è contenuto nell'Appendice 8 al Capitolato Tecnico;

- n) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
- o) Piano dettagliato degli Interventi:** documento redatto dal Fornitore a seguito del sopralluogo e contenente il dettaglio dei servizi “ a canone” richiesti dall'Amministrazione Contraente e che, una volta approvato, costituisce parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura. In tale documento é inoltre riportato il calendario lavorativo per l'erogazione di servizi, le informazioni di base per la gestione e il controllo del livello di servizio e degli indicatori di prestazione, eventuali situazioni che potrebbero essere escluse dal calcolo degli indicatori di prestazione, eventuali interventi di manutenzione a guasto proposti dall'Assuntore e da lui rilevati in fase di sopralluogo iniziale;
- p) Programma operativo degli Interventi:** contiene la schedulazione di tutte le attività che il Fornitore è tenuto ad eseguire, una volta emesso l'Ordinativo Principale di Fornitura;
- q) Richiesta Preliminare di Fornitura:** documento che le singole Amministrazioni Pubbliche inviano al Fornitore ai fini dell'eventuale attivazione della Convenzione. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 7 del Capitolato Tecnico;
- r) Set minimo di servizi:** combinazione minima di servizi che l'Amministrazione Contraente deve necessariamente ordinare affinché possa essere attivata la Convenzione;
- s) Supervisore:** persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Al Supervisore, oltre all'approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi relativo alla Unità di Gestione di cui è direttamente responsabile, verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dello stesso;



- t) **Unità di Gestione:** immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o degli Atti Aggiuntivi;
  - u) **Unità ordinante:** persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitate ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Principali di Fornitura e gli Atti Aggiuntivi.
  - v) **Verbale di consegna:** documento da predisporre successivamente all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, nel quale si dà atto che il Fornitore prende formalmente in carico i beni/immobili/unità di gestione per l'esecuzione dei servizi richiesti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;

I Contratti di Fornitura sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione e da quanto regolato dalle Parti negli Ordinativi di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a

giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi di facility management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.
2. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
  - (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 7 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire, salvo il caso in cui il Fornitore non comunichi tempestivamente e, comunque, entro i suddetti 7 giorni, la non validità della Richiesta Preliminare; restando in ogni caso inteso che, trascorsi i 7 giorni di cui sopra, e sempre che la Richiesta Preliminare di Fornitura rispetti i requisiti di validità indicati al par. 4.1.1.2 del Capitolato Tecnico, l'Assuntore si intenderà obbligato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.
  - (b) entro i termini previsti nel paragrafo 4.1.3 del Capitolato Tecnico dal ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione Pubblica il Piano Dettagliato degli Interventi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione, ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, potrà: (i) accettarne il contenuto, aderendo alla Convenzione attraverso l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero (ii) far pervenire all'Assuntore le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il Piano Dettagliato degli Interventi modificato sulla base delle deduzioni alle osservazioni medesime.

- (c) A seguito del ricevimento del Piano Dettagliato degli Interventi modificato, l'Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore potrà dare risposta al Fornitore emettendo l'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero facendo ulteriori osservazioni con le modalità indicate al paragrafo 4.1.3.6 del Capitolato Tecnico. Decorso inutilmente il termine, il Piano Dettagliato degli Interventi e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perderanno validità.
- (d) L'Assuntore dovrà iniziare ad erogare i servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente e risultante dall'Ordinativo Principale di Fornitura e comunque contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 4.1.5. del Capitolato Tecnico. Tale limite temporale potrà subire una proroga di ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi qualora l'immobile o l'Unità di gestione oggetto dell'Ordinativo superi i 50.000 metri quadri di estensione. Contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito "Call Center" telefonico, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6.3 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'attivazione del sistema

informativo di cui al Capitolato Tecnico contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6.3 del medesimo Capitolato Tecnico.

- (e) Qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata.
  - (f) Nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare tutti i servizi indicati dettagliatamente nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macrocategorie:
- A) Servizi di Consulenza Gestionale;
  - B) Servizi di Manutenzione degli Impianti;
  - C) Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale;
  - D) Altri Servizi (servizi di reception, servizio di facchinaggio interno e servizio di facchinaggio esterno/traslochi)

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi Principali di Fornitura e con gli Atti Aggiuntivi, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a \_\_\_\_\_ . Il Fornitore si impegna con riferimento alle medesime macrocategorie a gestire i contratti in corso con altri fornitori.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento. A tal fine, si precisa che:

(a) i Servizi di Consulenza Gestionale di cui al precedente comma 3, lett. A), ad eccezione del servizio di “Coordinamento dei servizi già in essere” che è definito come “opzionale”, attivabile solo su richiesta specifica dell’Amministrazione Contraente, sono “obbligatori”, cioè saranno attivati automaticamente in concomitanza con l’affidamento degli altri servizi oggetto della presente Convenzione (Servizi di Manutenzione degli impianti, Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale e Altri Servizi). Tuttavia, l’importo relativo a tali servizi verrà separatamente indicato nell’Ordinativo Principale di Fornitura e del valore di tali servizi si terrà conto anche ai fini della verifica dell’esaurimento dell’importo massimo indicato in Convenzione e del calcolo del valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura ( cfr. paragrafo 4.1.1.1 del Capitolato Tecnico).

(b) con riferimento ai Servizi di Manutenzione degli impianti, il servizio di Reperibilità può essere richiesto dalle Amministrazioni Contraenti soltanto se è stato attivato il corrispondente servizio di Manutenzione (cfr., paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico);

(c) il Servizio di Facchinaggio interno ed il Servizio di Facchinaggio esterno (appartenenti entrambi alla macro-categoria “Altri Servizi”) può essere richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordini di Intervento.

5. In particolare, le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto negli Ordinativi Principali di Fornitura e nei loro Atti Aggiuntivi emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico. Resta inteso tra le Parti che le Amministrazioni Contraenti non potranno emettere Ordinativi Principali di Fornitura di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 (cd. Ordinativo Minimo di Fornitura), calcolato sulla intera durata dei contratti di fornitura e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Pertanto, qualora le Amministrazioni emettano Ordinativi Principali di Fornitura il cui valore complessivo sia inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), il Fornitore non sarà obbligato a darvi esecuzione. Resta inoltre inteso tra le parti che le Amministrazioni Contraenti saranno obbligate ad acquistare un set minimo composto da almeno 3 (tre) servizi oggetto dell’appalto, esclusi i servizi di Consulenza Gestionale (i quali sono obbligatori e si attivano automaticamente con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura secondo

quanto definito nel Capitolato Tecnico) e i servizi di Reperibilità. Il set minimo di servizi dovrà essere composto da almeno n. 1 (uno) servizio di Manutenzione degli Impianti.

La definizione dei servizi costituenti il set minimo dovrà avvenire contestualmente all'utilizzo della Convenzione attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura a prescindere dall'inizio di erogazione degli stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti in essere con altri fornitori.

6. Le suddette attività verranno remunerate in parte con corrispettivo a canone ed in parte con corrispettivo extra-canone, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico. Si precisa che le attività che prevedono una remunerazione extra-canone potranno essere erogate all'Amministrazione Contraente: (i) solo a seguito dell'attivazione del corrispondente servizio a canone, ad eccezione dei servizi di cui ai paragrafi 5.4.2 e 5.4.3 (facchinaggio interno ed esterno) del Capitolato Tecnico; (ii) solo se la medesima Amministrazione Contraente abbia destinato (all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o in un momento successivo mediante Atto Aggiuntivo) uno specifico importo da utilizzare "a consumo" per la realizzazione degli interventi extra –canone.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del limite di cui all'art.27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.

## **Articolo 5**

### **Durata**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa ovvero dal .....(gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 60 giorni di

anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno durata di 4 (quattro) anni; gli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento emessi dalle Amministrazioni Contraenti nell'ambito di tale lasso temporale non modificano la durata del contratto di fornitura che resta di 4 (quattro) anni decorrenti dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.
3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art.1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).
4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica indicata all'art. 2 (lett. h), la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della

Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

## **Articolo 6**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicare in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 9.3, 9.4 e 9.5 del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 7**

### **Attivazione dei servizi**

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di Intervento.
2. Il Fornitore dovrà, a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 4.1.5 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel



Capitolato Tecnico. Tale limite temporale potrà, a discrezione dell'Assuntore, subire una proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi qualora l'immobile o l'unità di gestione oggetto dell'Ordinativo superi i 50.000 metri quadri di estensione.

## **Articolo 8**

### **Servizi connessi**

1. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip medesima entro i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Pertanto, il Fornitore si impegna, altresì, ad inviare tempestivamente alla Consip S.p.A. i dati di sintesi necessari al monitoraggio della Convenzione ed alla verifica della corretta esecuzione contrattuale da parte del Fornitore, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
3. Con riferimento all'attività di cui al comma precedente, il Fornitore si obbliga ad inviare alla Consip S.p.A., o al soggetto terzo incaricato, mensilmente ed entro le date e con le modalità previste nell'Appendice 9 al presente Capitolato, alcuni dati a fini reportistici.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere alla Consip S.p.A., o al soggetto terzo incaricato, altre informazioni relative all'andamento della Convenzione e/o relative alla tipologia di servizi prestati, ovvero degli immobili presso cui i servizi sono erogati. Tali informazioni potranno essere richieste dalla Consip S.p.A., o dal soggetto terzo incaricato, al Fornitore soltanto in forma scritta.

5. Il Fornitore si impegna, infine, a redigere e trasmettere all'Amministrazione Contraente, nei termini indicati al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, così come meglio specificato nel predetto paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, di ciascun Atto aggiuntivo e/o di ciascun Ordine di Intervento sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale nel rispetto della procedura indicata nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
  - a. l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
  - b. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga

notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.

4. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

## **Articolo 10**

### **Penali**

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
2. Per ogni giorni di ritardo nella chiusura di un reclamo on line, rispetto al termine indicato nel paragrafo 6.4.2. del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta).
3. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 11**

### **Cauzioni**

1. A garanzia dell'adempimento, anche nell'interesse delle Pubbliche Amministrazioni, delle obbligazioni contrattuali, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ in favore della Consip S.p.A., mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. L'Assuntore

si impegna, ora per allora, a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente alla eventuale proroga della Convenzione, di cui al precedente articolo 5 comma 1.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione pari ad un importo di Euro ..... mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., contratte dall'Assuntore con la stipula degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Assuntore medesimo si obbliga a prestare una cauzione in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, pari al 3% (tre per cento) dell'importo dell'Ordinativo Principale di Fornitura mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

Qualora gli Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura effettuati successivamente all'Ordinativo Principale di Fornitura, abbiano, singolarmente, un ammontare superiore al 20% (venti per cento) dell'importo dell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Assuntore dovrà integrare la cauzione originaria di una somma pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare dell'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con

Raccomandata A/R, rispettivamente i singoli Contratti di Fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi

- a qualora il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore all'importo massimo di cui all'articolo 12, commi 5 e/o 6, delle Condizioni Generali.
2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il singolo Contratto di Fornitura nei seguenti casi:
- a in caso di mancato intervento del Fornitore a sanare le difformità/discordanze nel sistema informativo di monitoraggio rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico nell'arco temporale concordato con il Supervisore, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
  - b in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del livello di servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto nel paragrafo 6.1 e 6.2 del Capitolato Tecnico;
  - c in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali con riferimento ai livelli di servizio come previsto nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
  - d nel caso di eventuali variazioni – a seguito dell'anagrafica tecnica - in aumento che comportino variazioni del corrispettivo indicato nell'Ordinativo Principale di in misura superiore all'1% dell'importo dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nei relativi Atti Aggiuntivi.
  - e negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

***[da inserire se il subappalto è vietato]***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Subappalto**

***[da inserire se il subappalto è autorizzato]***

1. Fermo il divieto di subappaltare i servizi di consulenza gestionale così come dettagliati nel Capitolato Tecnico, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali,

affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo massimo del Lotto, l'esecuzione del servizio di pulizia ed igiene ambientale e, in particolare, delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

Inoltre, il Fornitore affida in subappalto, [nella misura del \_\_\_\_% dell'importo massimo del Lotto] l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
3. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare i servizi di consulenza gestionale così come dettagliati nel Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 14**

##### **Gestore del Servizio**

1. Il Gestore del Servizio è la persona nominata dal Fornitore quale proprio referente e proprio responsabile nei rapporti con le Amministrazioni Contraenti, con il compito di curare ogni aspetto di tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione alla Convenzione, come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. Per parte sua ciascuna Amministrazione Contraente nominerà nell'Ordinativo Principale di Fornitura un Supervisore, quale proprio responsabile e referente nei confronti del Fornitore.

#### **Articolo 15**

##### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura di servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio*

che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) e/o degli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei Servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali);

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura di servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle  
Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio*

Articolo 11 (Cauzioni); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione delle penali e limite di importo); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio delle cauzioni); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 ((Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_